



Decreto del Direttore amministrativo nr. 83 del 25/11/2016

Proponente: *Daniela Masini*

Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Daniela Masini*

Estensore: *Maria Luisa Sibilìa*

Oggetto: Ritiro del decreto del Direttore amministrativo n. 27/2016 (e degli atti parte integrante del provvedimento) di indizione della procedura di gara per l'affidamento ad un unico operatore economico dell'Accordo Quadro per l'appalto del servizio di realizzazione editoriale a ridotto impatto per la durata di quattro anni o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 80.000,00 oltre IVA. CIG: 66640525AD

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "1" - Verbale del 02.08.2016	sì	digitale
Allegato "2" - Verbale del 07.10.2016	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 137 del 29.09.2015, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato a decorrere dal 30.09.2015 l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che con decreto del Direttore amministrativo n. 27/2016 è stata indetta la procedura in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma START, finalizzata all’affidamento ad un unico operatore economico dell’Accordo Quadro (ex art. 59 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) per l’appalto del servizio di realizzazione editoriale a ridotto impatto per la durata di quattro anni o, comunque, fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro 80.000,00 oltre IVA. CIG: 66640525AD;

Preso atto che il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al 16 maggio 2016 alle ore 13,00 e dato che risultano pervenute n. 16 offerte;

Visto il verbale della seduta pubblica del 02.08.2016 (che allegato sub "1" costituisce parte integrante del presente provvedimento) per l’esame della documentazione amministrativa e tecnica da cui risulta che l’Autorità di gara, nominata con decreto del Direttore amministrativo n. 38/2016, ha riscontrato un disallineamento, dovuto ad un mero errore, tra le specifiche tecniche della carta richieste dall’art. 2 del Capitolato speciale di appalto e le specifiche tecniche riportate nella “dichiarazione delle caratteristiche dei materiali offerti”, compresa nella documentazione inserita sul sistema telematico Start (come meglio dettagliato nel verbale del 2.8.2016 allegato);

Rilevato dal sopracitato verbale che l’Autorità di gara, al fine di evitare che dal quadro di incertezza derivante dagli atti di gara circa i requisiti richiesti possano scaturire determinazioni in ordine all’ammissione/esclusione dei concorrenti non sostenibili, ha richiesto un parere all’Ufficio legale dell’Agenzia, circa il proseguimento del procedimento di valutazione della documentazione tecnica delle ditte concorrenti, alla luce delle problematiche riscontrate;

Visto il verbale della seduta del 7.10.2016 (che allegato sub "2" costituisce parte integrante del presente provvedimento), con il quale l’Autorità di gara, ha preso atto delle conclusioni del parere espresso dall’ Ufficio Legale di ARPAT che suggeriscono di procedere all’annullamento degli atti di gara in autotutela;

Ritenuto di non dar corso al procedimento di gara e di procedere al ritiro del decreto del Direttore amministrativo n. 27/2016 di indizione della procedura di gara (e degli atti parte integrante del provvedimento) ai sensi dell’art. 21 -quinquies della L. 241/90 (revoca) e dell’art. 21-nonies della L. 241/90 (annullamento in autotutela per contraddittorietà tra gli atti di gara) per le motivazioni riportate in modo dettagliato nel verbale del 7.10.2016 (allegato sub "2");

Dato atto che è stata effettuata la comunicazione ai controinteressati dell’avvio del procedimento di ritiro del decreto del Direttore amministrativo n. 27/2016, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e che è decorso il termine di trenta giorni senza che siano pervenute osservazioni e opposizioni;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia

di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di non dar corso al procedimento di gara e di procedere al ritiro del decreto del Direttore amministrativo n.27/2016 di indizione della procedura di gara (e degli atti parte integrante del provvedimento), ai sensi dell'art. 21 -quinquies della L. 241/90 (revoca) e dell'art. 21-nonies della L. 241/90 (annullamento in autotutela per contraddittorietà tra gli atti di gara) per le motivazioni riportate in modo dettagliato nei verbali del 2.8.2016 e del 7.10.2016 (allegati sub "1" e "2" che formano parte integrante e sostanziale dle presente provvedimento);
2. di dare atto che il presente decreto non comporta alcun costo a carico di ARPAT;
3. di individuare, quale "Responsabile del Procedimento" ai sensi degli artt. 10 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Responsabile del Settore Provveditorato;
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, a conclusione del procedimento avviato con decreto del Direttore amministrativo n. 27/2016, al fine di avviare, quanto prima, una nuova procedura di gara.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 15/11/2016
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 17/11/2016
- Daniela Masini , il proponente in data 17/11/2016
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 21/11/2016
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 23/11/2016

Verbale della seduta di gara

relativa alla procedura in economia per cottimo fiduciario, da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro (ex art. 59 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) con un unico operatore economico, per l'appalto del servizio di realizzazione editoriale a ridotto impatto per la durata di quattro anni o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 80.000,00 oltre IVA.

I seduta riservata

Oggi, 2 agosto 2016 l'Autorità di gara, nominata con Decreto del Direttore Amministrativo di ARPAT n. 38/2016, per l'appalto in oggetto.

Si ricorda che nella seduta del 14.06.2016 erano state ammesse a questa fase di gara le seguenti ditte:

1. ABC Tipografia srl
2. Beepag Srl
3. Del Gallo Editori Srl
4. Edilguida Srl
5. Grafiche Vieri Srl
6. Litografia IP Srls
7. Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. coop
8. Press service srl
9. Quadrata snc
10. Rubbettino srl
11. Soc. Coop. co. ge. c.s.t.r.e. p.a.

12. Studio Mix Corboli di A. Morali & C. snc

13. Tiburtini srl

14. Tipolitografia Contini srl

15. Torchio srl

Si procede all'esame della documentazione presentata dai concorrenti in gara, con il supporto del collaboratore del Settore, Dr. Simone Ricotta. Al termine della disamina della documentazione è emerso che la carta offerta dalle ditte concorrenti non corrisponde ai requisiti minimi essenziali previsti dall'art. 2 del CSA.

Tuttavia, si rileva un disallineamento, dovuto ad un mero errore, tra le specifiche tecniche della carta richieste dall'art. 2 del CSA e le specifiche tecniche riportate nella "dichiarazione delle caratteristiche dei materiali offerti" compresa nella documentazione inserita sul sistema telematico Start. In particolare, il disallineamento riguarda le voci "S" (schede elettorali formato 30x22 cm ad un colore in b/v) e "T" (Schede elettorali formato 30x22 cm stampate a 4 colori in b/v) in riferimento alle quali il documento denominato "dichiarazione delle caratteristiche dei materiali offerti" sono state indicate le caratteristiche della carta mista, mentre nell'art. 2 del CSA sono state indicate le caratteristiche della carta riciclata.

Al fine di evitare che dal quadro di incertezza derivante dagli atti di gara circa i requisiti richiesti, possano scaturire determinazioni in ordine all'ammissione/esclusione dei concorrenti non sostenibili, viene deciso di richiedere un parere all'Ufficio legale circa il proseguimento del procedimento di valutazione della documentazione tecnica delle ditte concorrenti, alla luce delle problematiche riscontrate.

L'Autorità di gara:

Dott.ssa Daniela Masini

Verbale della seduta di gara

relativa alla procedura in economia per cottimo fiduciario, da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro (ex art. 59 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) con un unico operatore economico, per l'appalto del servizio di realizzazione editoriale a ridotto impatto per la durata di quattro anni o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 80.000,00 oltre IVA.

Il seduta riservata

Oggi, 7 ottobre 2016, l'Autorità di gara, nominata con Decreto del Direttore Amministrativo di ARPAT n. 38/2016, per la procedura in oggetto.

Ricordato che a seguito del precedente verbale in data 2 agosto 2016 è stato richiesto un parere all'Ufficio legale circa il proseguimento del procedimento di valutazione della documentazione tecnica delle ditte concorrenti, alla luce di problematiche riscontrate in merito alla discordanza rilevata tra gli atti di gara. In particolare, la discordanza riguarda i requisiti della carta richiesti dal Capitolato speciale di appalto e i requisiti indicati ” nella “dichiarazione dei requisiti dei materiali offerti” compresa nella documentazione inserita sul sistema telematico Start, per i prodotti di cui alle lettere S e T.

A seguito della disamina della problematica, l'Ufficio Legale di ARPAT ha rilevato alla luce del contenuto degli atti di gara quanto segue:

- *“il contrasto fra i requisiti posti dal capitolato e i requisiti contenuti nel relativo allegato “genera incertezza riguardo all'origine delle fibre (miste o*

riciclate) richieste dalla Stazione appaltante per la carta indicata alle lettere

“S” e “T”;

- l'incertezza è comprovata dal fatto che, per i prodotti di cui alle lettere S e T, alcuni concorrenti, dando prevalenza al requisito ecologico di cui all'allegato al CSA (origine mista delle fibre) hanno offerto carta in cellulosa mista e altri concorrenti, dando prevalenza al requisito ecologico di cui al capitolato (origine riciclata delle fibre) hanno offerto carta in cellulosa riciclata, indicando etichette, certificazioni relative all'origine mista;

- sarebbe illegittimo, per risolvere il contrasto tra il contenuto degli atti, adottare un'interpretazione autentica” da parte della stazione appaltante – non ammessa - in ordine al requisito ecologico richiesto, nonché un'interpretazione/manipolazione della volontà espressa dai concorrenti;

- si esclude, dal punto di vista di legittimità, la possibilità di modificare gli atti di gara, senza che venga ripubblicata la lex specialis;

- non è possibile escludere in assoluto che il contrasto tra gli atti di gara in ordine ai requisiti tecnici richiesti possa aver avuto un effetto dissuasivo sulla partecipazione alla gara di altri concorrenti.

Preso atto che le conclusioni a cui si perviene nel parere legale suggeriscono di procedere all'annullamento degli atti di gara in autotutela.

Premesso quanto sopra:

- considerato che dall'esito della valutazione complessiva della documentazione tecnica presentata dai concorrenti è emerso che le specifiche tecniche della carta richieste negli atti di gara non sono risultate corrispondenti alla tipologia di carta generalmente presente nel mercato; considerato, quindi, che sussistono anche ragioni di opportunità che

spingono a rivedere gli atti di gara, al fine di assicurare la massima concorrenzialità e partecipazione degli operatori economici e al contempo l'interesse pubblico ad un migliore svolgimento del servizio;

- considerato che il procedimento è in corso (endoprocedimento) e che non è stato emanato alcun atto produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi;

- tenuto conto che in giurisprudenza “fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (VI, 6 maggio 2013, n. 2418);

- tenuto conto altresì che la giurisprudenza ha ritenuto che l'amministrazione non debba essere costretta ad aggiudicare una gara (e si deve quindi ritenere, a maggior ragione, a proseguirla) qualora per l'ambiguità delle clausole del bando, ed in particolare della scheda di offerta tecnica, un numero rilevante di concorrenti abbia formulato delle offerte inaccettabili, difformi dalle prescrizioni di gara e non compatibili tra loro e che, in tali circostanze, è comunque riservato il potere di agire in autotutela al fine di preservare l'interesse pubblico ad un più confacente svolgimento del servizio, soprattutto quando non è ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva (TAR Lombardia, Milano, sez III 10 aprile 2009, n. 3261)

- rilevato che ai sensi del paragrafo 10 (Avvertenze) della lettera di invito ARPAT si è riservata la facoltà di “*non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo*”.

premessò quanto sopra si ritiene, per le motivazioni sopra riportate, di non dar corso al procedimento di gara e di proporre il ritiro del del Decreto DA n.27/2016 di indizione della procedura di gara (e degli atti parte integrante del provvedimento) ai sensi dell'art. 21 -quinqies della L. 241/90 (revoca) e dell'art. 21-nonies della L. 241/90 (annullamento in autotutela per contraddittorietà tra gli atti di gara) per le motivazioni sopra riportate.

Si dispone per la comunicazione ai controinteressati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 di ritiro del Decreto DA n.27/2016 .

L'Autorità di Gara

D.ssa Daniela Masini